

**SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI**

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater, del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;
- l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale (ove eventualmente intervenuta in materia);

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 974 del 12/11/2012, avente ad oggetto: "Modifica della composizione dell'ambito di dimensione territoriale adeguata individuato come "Ambito 13" nell'allegato A alla l.r. 68/2011", che ha modificato la composizione dell'ambito di dimensione territoriale adeguata individuato come "Ambito 13" nell'allegato A alla legge regionale 68/2011 aggiungendo il Comune di Orbetello ai Comuni di Magliano in Toscana e Capalbio;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

I Comuni di Orbetello, Magliano in Toscana e Capalbio (GR) convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione la seguente funzione fondamentale, così come individuate dall'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e smi:

- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del

Quale soggetto capofila è individuato il Comune di Orbetello.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Intendono inoltre disciplinare i criteri di organizzazione della funzione convenzionata sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente atto. I servizi sono finalizzati a garantire la realizzazione di attività di prevenzione e di rimozione degli ostacoli di natura personale, familiare e sociale, mediante azioni coordinate ed integrate, ove occorre, con i servizi sanitari, educativi e formativi di base, e con altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale, nonché attraverso eventuali prestazioni economiche.

I Comuni assumono la convenzione come strumento di lettura ed interpretazione della domanda e come agente di superamento delle situazioni di bisogno e di disagio in relazione ai principi e alle regole enunciate dalla Regione Toscana con la legge n. 72/1997.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Sono oggetto della presente convenzione Le attività di indirizzo, pianificazione, programmazione e verifica inerenti i servizi sottoindicati ed individuate quali livelli essenziali:

1. Attività di tutela dei minori connessa a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia civile amministrativa e penale: servizio per l'affidamento dei minori, per l'adozione nazionale e internazionale, mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, accoglienza adulti e anziani;
2. Interventi volti a favorire la domiciliarità: assistenza domiciliare socio-assistenziale per persone autosufficienti e minori; assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari per persone non autosufficienti, con grave disabilità o di recente dimissione ospedaliera; assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale;

3. Interventi e servizi educativo-assistenziali per favorire l'integrazione sociale e scolastica di minori e disabili e per il supporto all'inserimento lavorativo: sostegno socio-educativo territoriale e/o domiciliare; supporto all'inserimento lavorativo per disabili o persone a rischio sociale; interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio;
4. Interventi in strutture semiresidenziali e residenziali: centri o ricoveri diurni per adulti in stato di handicap; integrazioni rette.
5. Attività di assistenza socio-educativa individuale domiciliare e territoriale, nonché interventi volti all'inserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione.
6. Interventi di sostegno economico finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali ed al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà; sono interventi rivolti a singoli ed a famiglie, con priorità negli stati di bisogno in presenza di minori, persone con handicap ed anziani.
7. Interventi relativi agli inserimenti in strutture residenziali in situazioni che richiedono interventi di protezione

ARTICOLO 4 - ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

I Comuni convenzionati attraverso la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 5, disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

La convenzione assicura una risposta adeguata alle esigenze della persona e della famiglia attraverso l'integrazione dei servizi sociali con quelli sociosanitari da attuarsi mediante "accordo di cooperazione per la realizzazione del sistema integrato degli interventi sociosanitari e socio-assistenziali della Zona Distretto Colline dell'Albegna" tra tutti i soggetti della Zona e l'Azienda USL

ARTICOLO 5 - COMPITI DEGLI ENTI NON DELEGATI

I Comuni non delegati:

- iscrivono in bilancio le somme di propria competenza necessarie per la gestione degli interventi che dovranno essere trasferite al comune capofila della presente convenzione;
- individuano al proprio interno un referente per il raccordo e coordinamento con il Servizio convenzionato intercomunale e la standardizzazione delle procedure. Il Referente ha anche il compito di curare l'attività informativa al pubblico relativa alle funzioni svolte dal Servizio convenzionato intercomunale.

ARTICOLO 6 - RAPPORTI FINANZIARI

I Comuni sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a cofinanziare le spese per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato attraverso risorse economiche calcolate su una quota procapite/residente con riferimento temporale al 31 dicembre dell'anno precedente quello di programmazione come da certificazione degli uffici anagrafe dei Comuni

Le risorse necessarie saranno individuate contestualmente all'approvazione del documento di programmazione annuale, unitamente alla quota capitarla.

Eventuali servizi aggiuntivi potranno essere svolti previo trasferimento delle risorse pari al loro costo totale da parte dei Comuni aderenti e richiedenti.

Eventuali sopravvenienze e/o imprevisti e/o mutamenti del quadro legislativo nazionale e/o regionale che comportino ulteriori e/o diverse programmazioni degli interventi con conseguente aumento della spesa saranno prontamente valutate dalla Conferenza dei Sindaci.

I Comuni sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a trasferire al comune capofila le somme a loro carico in due tranches, compatibilmente dalla comunicazione delle somme spettanti:

- prima tranche, pari al 50% entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- seconda tranche entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento.

Eventuali somme non spese saranno utilizzate per la attuazione del documento di programmazione dell'anno solare successivo.

ARTICOLO 8 - DURATA - INTEGRAZIONI

La durata della presenta convenzione è di tre anni e giungerà a scadenza il 31/03/2027.

La presente convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

ARTICOLO 9 - AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.